

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PINO TORINESE



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti al Comune di *Pino Torinese* allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di protezione civile in caso di eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali.

Art. 2

(Struttura comunale di protezione civile)

1. La struttura comunale di protezione civile ha il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile e al presente regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.
2. La struttura comunale di protezione civile ha tra le sue funzioni:
 - a) coadiuvare il *Sindaco*, nella sua veste di Autorità comunale di protezione civile, nelle attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e ripristino delle condizioni di normalità;
 - b) applicare le pianificazioni nazionale, regionale e comunale in materia di protezione civile;
 - c) favorire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori di protezione civile;
 - d) diffondere una cultura di protezione civile attraverso iniziative pubbliche di informazione alla cittadinanza ed esercitazioni, allo scopo di stimolare comportamenti autoprotettivi e di solidarietà nelle situazioni d'emergenza.
3. La struttura comunale di protezione civile è composta dal personale dell'Ente e dal volontariato che vengono mobilitati in base alla pianificazione comunale per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.
4. Il *Sindaco*, in qualità di legale rappresentante del Comune, è l'Autorità comunale di protezione civile e sovrintende, di persona o tramite suo delegato, la struttura comunale di protezione civile.

CAPO II ORGANI E STRUTTURE

Art. 3

(Composizione ed articolazione del Centro Operativo Comunale)

1. Il *Centro Operativo Comunale (COC)*, articolato su due livelli politico-decisionale e tecnico-esecutivo, è composto da:
 - a) *Comitato Comunale di Protezione Civile*;
 - b) *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*;
 - c) *Unità di Crisi Comunale (UCC)*.
2. Appartengono al livello politico-decisionale e coadiuvano il *Sindaco* il *Comitato Comunale di Protezione civile* e il *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato*.
3. Il *Centro Operativo Comunale* si avvale, anche attraverso specifici protocolli di intesa, di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione di protezione civile, sia pubblici sia privati.

Art. 4

(Composizione del Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. La composizione del *Comitato Comunale di Protezione Civile* è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che lo presiede (membro permanente);
 - b) *Assessore* comunale con delega alla Protezione Civile, di persona o tramite suo rappresentante (membro permanente);
 - c) *Vicesindaco*, di persona o tramite suo rappresentante (membro permanente), nel caso in cui il *Sindaco* non conferisca la delega alla Protezione Civile ad alcun Assessore;
 - d) *Giunta Comunale*.
2. Con la presenza dei due membri permanenti la seduta del *Comitato Comunale di Protezione Civile* risulta regolarmente costituita.

3. È facoltà del *Sindaco* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato Comunale di Protezione Civile*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di altri enti, Comuni od organismi, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
4. Il *Comitato Comunale di Protezione Civile* dura in carica fino alla scadenza del *Consiglio Comunale* ed opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
5. Con la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile, il *Comitato Comunale di Protezione Civile* assume anche la funzione di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato* e può essere convocato dal *Sindaco* ogni qual volta ritenga necessaria la presenza dei rappresentanti del volontariato di protezione civile in relazione agli argomenti da trattare.
6. Il *Comitato Comunale di Protezione Civile* viene convocato dal *Sindaco* o dal suo rappresentante:
 - a) in via ordinaria, ogni qual volta il *Sindaco* ritenga necessario avvalersi del parere del *Comitato* sulle attività ordinarie della struttura comunale di protezione civile;
 - b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione e a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il *Comitato* stesso;
7. Il *Comitato Comunale di Protezione Civile* deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio.
8. Le convocazioni possono avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o, nel caso di eventi calamitosi, possono essere anticipate per le vie brevi.
9. Le riunioni si tengono presso la sede comunale o in altro luogo indicato, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.
10. Gli uffici della *Polizia Municipale* assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato Comunale di Protezione Civile*.

Art. 5

(Funzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)

Il Comitato Comunale:

- garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L. R. 7/2003;
- formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'Autorità di protezione civile, sia in fase preventiva, sia di emergenza;
- assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
- assicura - in presenza di attività attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del *Dipartimento Nazionale di Protezione Civile* e del *Prefetto*, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L. R. 7/2003 - il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella provinciale e/o prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;
- definisce i protocolli con le strutture operative locali di protezione civile indicate all'art. 11 della L. 225/1992, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di protezione civile, favorendo lo scambio di conoscenze tra le medesime;
- organizza le esercitazioni curandone la pianificazione, le modalità di realizzazione e la pubblicità presso la cittadinanza.

Art. 6

(Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato)

1. La composizione del Comitato è la seguente:
 - a) il *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che lo presiede;
 - b) *Assessore* comunale con delega alla Protezione Civile, di persona o tramite suo rappresentante;
 - c) un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato di protezione civile operante sul territorio comunale;
 - d) il *Comitato Comunale di Protezione Civile*.
2. La seduta del *Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato* per essere regolarmente costituita richiede almeno la presenza di un rappresentante di un'organizzazione di volontariato e

dei due membri permanenti del *Comitato Comunale di Protezione Civile*.

3. È facoltà del *Sindaco* chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del *Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato*, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di altri enti, Comuni od organismi, nonché di avvalersi della consulenza di professionisti con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore.
4. Il *Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato* dura in carica fino alla scadenza del *Consiglio Comunale* ed opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
5. Il *Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato*:
 - si esprime in merito a specifici programmi di lavoro (esercitazioni di protezione civile, attività di formazione del volontariato comunale di protezione civile, attività di informazione alla cittadinanza, altre iniziative che coinvolgano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, ecc.);
 - propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - si esprime in merito all'acquisizione di mezzi e attrezzature utilizzabili dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio comunale;
 - si esprime in merito ad eventuali problematiche emerse nel corso di attività, svolte dal volontariato, di supporto nella gestione di un'emergenza;
 - collabora con i Settori del *Comune* per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura di pronto impiego del volontariato per gli interventi di emergenza.
6. Il *Comitato di Coordinamento Comunale di Volontariato* viene convocato dal *Sindaco*, o dal suo rappresentante, tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o anticipata per le vie brevi.
7. I volontari, previa sottoscrizione di apposita convenzione, possono essere impiegati per attività ordinarie di previsione, prevenzione, emergenza e ripristino delle condizioni di normalità.
8. Gli uffici della *Polizia Municipale* assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del *Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile*.

Art. 7

(Unità di Crisi Comunale - UCC)

1. Il *Comitato Comunale di Protezione Civile* si avvale dell'*Unità di Crisi Comunale* quale supporto tecnico alle decisioni, per l'espletamento dei compiti di direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili.
2. L'*Unità di Crisi Comunale* è la seguente:
 - a) *Sindaco*, di persona o tramite suo rappresentante, che la presiede;
 - b) *Assessore comunale* con delega alla Protezione Civile, di persona o tramite suo rappresentante;
 - c) *Referente Operativo Comunale* (ROC);
 - d) *Referente Amministrativo Comunale* (RAC);
 - e) *Rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale* (TC);
 - f) *Referente Comunale del Volontariato* (RCV), quale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio.
3. È facoltà del *Presidente dell'Unità di Crisi* chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.
4. L'*Unità di Crisi Comunale* - in presenza di attività attuate sotto il coordinamento della *Provincia* o sotto il coordinamento unitario del *Dipartimento Nazionale di Protezione Civile* e del *Prefetto*, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003 - assicura, secondo le prescrizioni definite dal *Comitato Comunale di Protezione Civile*, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
5. L'*Unità di Crisi Comunale* dura in carica fino alla scadenza del *Consiglio Comunale* ed opera fino alla nomina del nuovo *Sindaco*.
6. Gli uffici della *Polizia Municipale* assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo dell'*Unità di Crisi Comunale* e della *Sala Operativa*.

Art. 8

(Sala Operativa)

1. In situazioni di emergenza, la *Sala Operativa* è il luogo dove l'*Unità di Crisi Comunale* opera a supporto del *Sindaco* per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle

popolazioni colpite.

2. Costituisce un presidio permanente e continuativo durante l'emergenza e mantiene il collegamento con la rete di comunicazione delle strutture sovraordinate di protezione civile.

Art. 9

(Referente Operativo Comunale - ROC)

1. Il *Referente Operativo Comunale* (ROC) appartiene alla struttura della Polizia Municipale.
2. Il *Referente Operativo Comunale* in ordinario:
 - partecipa attivamente al processo di pianificazione e conosce in dettaglio il *Piano Comunale di Protezione Civile*;
 - cura gli aggiornamenti del Piano Comunale di Protezione Civile;
 - visiona nei giorni lavorativi, i bollettini del Sistema di allertamento regionale pubblicati sulla RUPAR;
 - collabora attivamente con il Comitato Comunale di Protezione Civile nell'organizzare esercitazioni periodiche e iniziative di informazione alla popolazione.
3. Il *Referente Operativo Comunale* in emergenza:
 - è il primo supporto operativo al Sindaco;
 - collabora con il Sindaco nel coordinare la *Sala operativa del Centro Operativo Comunale* (COC).
4. Il *Referente Operativo Comunale* al termine del mandato del Sindaco, in caso di mancata nomina di un nuovo *Referente Operativo Comunale*, si intenderà tacitamente riconfermato quello in carica nella precedente amministrazione.

Art. 10

(Referente Amministrativo Comunale - RAC)

1. Il *Referente Amministrativo Comunale* (RAC) viene individuato dal Sindaco tra i dipendenti comunali.
2. Il *Referente Amministrativo Comunale* in ordinario:
 - collabora con il *Referente Operativo Comunale* negli aggiornamenti del *Piano Comunale di Protezione Civile*.
3. Il *Referente Amministrativo Comunale* in emergenza:
 - segue il flusso delle comunicazioni istituzionali in ingresso e in uscita;
 - gestisce gli atti amministrativi;
 - interroga i dati demografici.
4. Il *Referente Amministrativo Comunale* al termine del mandato del Sindaco, in caso di mancata nomina di un nuovo *Referente Amministrativo Comunale* si intenderà tacitamente riconfermato quello in carica nella precedente amministrazione.

Art. 11

(Servizio di reperibilità)

Il Comune di *Pino Torinese*, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, si riserva la possibilità in caso di necessità, di organizzare forme di reperibilità dei dipendenti comunali oltre quelle già ordinariamente previste.

Art. 12

(Esercitazioni)

Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte al modello di intervento, così come previsto nella pianificazione comunale di protezione civile.

In generale, servono a validare le procedure e le azioni indicate nella pianificazione; pertanto, devono essere verosimili cioè tendere il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati.

Art. 13

(Il Piano Comunale di Protezione Civile)

È il documento che, a partire dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, prevede l'organizzazione di procedure, di attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione che devono essere portate avanti da una struttura organizzata per operare in situazioni di emergenza.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Pubblicità del Regolamento)

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 15 (Notificazione del Regolamento)

Copia del presente Regolamento sarà notificata al *Presidente della Giunta Regionale*, al *Presidente della Provincia* ed al *Prefetto della Provincia di Torino*.

Art. 16 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.

Art. 17 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'*Albo Pretorio*.